

Bruxelles, 6 giugno 1996 (14.06)
(OR.F)

7926/96

PUBLIC 7

LIMITE

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
MAGGIO 1996

Il presente documento contiene, nell'allegato, una ricapitolazione degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel maggio 1996, corredata delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE DEL CONSIGLIO RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- MAGGIO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
1920a sessione del Consiglio "Istruzione" del 6 maggio 96 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE Regolamento del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale 1921a sessione del Consiglio "Energia" del 7 maggio 96 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia Decisione del Consiglio che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) 1922a sessione del Consiglio "Affari generali" del 13 maggio 96 Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti	PE-CONS 3606/96 + COR 1 (nl) 6650/96 + COR 1 6286/96 + COR 1 (d) PE-CONS 3608/96 + COR 1 (fin) 6356/96 12733/95 + COR 1 (f,d,en,gr) +COR 2 (gr)+ COR 3 (f,d,gr) +COR 3 REV 2 (en) +REV 1 (dk, p) +REV 1 COR 1 (dk,p) +REV 2 (i,nl,es,fi,s) +REV 2 COR 1 (s) +REV 2 COR 2 (nl)	31/96 32/96 33/96, 34/96 35/96 33/96, 37/96, 38/96, 39/96, 40/96, 41/96, 42/96, 43/96, 44/96, 45/96, 46/96, 47/96, 48/96, 49/96, 50/96, 51/96	

DICHIARAZIONI A VERBALE DEL CONSIGLIO RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - MAGGIO 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza 1925a sessione del Consiglio "Agricoltura" del 20/21 maggio 96 Direttive del Consiglio - direttiva che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime - direttiva che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale 1926a sessione del Consiglio "Industria" del 20 maggio 96 Decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000)	5720/96 5033/3/96 REV 3 5033/3/96 REV 3 4245/1/96 REV 1	52/96, 53/96	

DICHIARAZIONI A VERBALE DEL CONSIGLIO RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - MAGGIO 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
1928a sessione del Consiglio "Sviluppo" del 28 maggio 96 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti 1929a sessione del Consiglio "Mercato interno" del 28 maggio 96 Regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, delle albicocche e dei pomodori per il mese di giugno 1996	4730/96 + REV 1 (s) 7189/96		

DICHIARAZIONE 31/96

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono che, se si intendono applicare le detrazioni per il superamento dei contingenti ai singoli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1998, i dati relativi agli sbarchi delle specie soggette a TAC e contingenti debbono essere raccolti e presentati in modo coerente in tutta la Comunità. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, farà in modo che tutti gli Stati membri dispongano di adeguati sistemi per la raccolta dei dati entro il 31 dicembre 1996."

DICHIARAZIONE 32/96

"Per quanto riguarda la dimensione delle maglie per la pesca dello spratto nello Skagerrak e nel Kattegat, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di evitare cambiamenti prima che un regime definitivo sulla pesca non sia definito dal nuovo regolamento "Misure tecniche di conservazione", che sarà presentato dalla Commissione nel primo semestre 1996. Al riguardo la Commissione e il Consiglio si impegnano a dare la massima priorità all'analisi del fascicolo sull'utilizzazione di reti con maglie di 16 mm per la pesca dello spratto nello Skagerrak e nel Kattegat, affinché sia presa quanto prima una decisione, al più tardi nel corso del Consiglio del 10 giugno 1996."

DICHIARAZIONE 33/96

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sullo sviluppo delle reti di gas naturale in Europa

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che lo sviluppo e l'integrazione delle reti di gas naturale in tutti gli Stati membri sono nell'interesse dell'Unione. Nel quadro del programma RTE, occorrerà rivolgere particolare attenzione a tutte le regioni comunitarie dove tale infrastruttura è meno sviluppata. Una di esse è l'Europa settentrionale, dove uno sviluppo più marcato delle reti del gas offrirebbe possibilità in vista di una sostanziale estensione dei mercati del gas e di un rafforzamento della sicurezza energetica nonché della qualità dell'ambiente in tutta l'Unione.

E' quindi con soddisfazione che il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione degli Stati membri interessati di presentare proposte di progetti giunte a maturità, in modo da identificare i progetti di interesse comune.

DICHIARAZIONE 34/96

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, conformemente all'articolo 6, essa sottoporrà al comitato un progetto di decisione che definisce le specifiche dei progetti sulla base dell'allegato alla posizione comune.

DICHIARAZIONE 35/96

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il finanziamento comunitario dell'impresa comune Joint European Tours (JET) dopo il 1998 dipenderà dall'esistenza e dal contenuto di un programma quadro Euratom che riferisca a questo periodo".

DICHIARAZIONE 36/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 2, paragrafo 2: notevole aumento dell'esposizione di lavoratori, o di individui della popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista radioprotezione, in relazione alle sorgenti di radiazioni naturali

La Commissione, con il sostegno del Gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM, sta lavorando all'elaborazione di una guida tecnica sull'individuazione delle attività lavorative e relativi luoghi di lavoro potenzialmente interessati e sulle eventuali misure di protezione connesse. La guida tecnica sarà pubblicata quale documento del Gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM.

DICHIARAZIONE 37/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 2, paragrafo 4: Definizione dei termini "crosta terrestre non perturbata" e applicazione della direttiva a zone di elevata radioattività naturale, quali i giacimenti di uranio non sfruttati

Per "crosta terrestre non perturbata" si intende la crosta terrestre in cui non sono effettuate perforazioni o coltivazioni sotterranee o a cielo aperto. Non sono considerate "perturbazioni" della crosta terrestre l'aratura, lo scavo o il riporto nell'ambito di attività agricole o di costruzione, tranne quando dette attività sono svolte nel quadro di interventi di bonifica di terreni contaminati.

E' considerata crosta terrestre non perturbata la superficie di un giacimento di uranio mai sfruttato; qualora il giacimento di uranio sia stato sfruttato, ma non lo è più, può essere applicata la sezione II del titolo IX "Interventi in caso di esposizione prolungata".

DICHIARAZIONE 38/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 5: Autorizzazione e livelli di eliminazione per smaltimento, riciclaggio o riutilizzazione

Il termine smaltimento è così definito: "La collocazione dei residui in un deposito, o in un determinato sito, con l'intenzione di non recuperarli. Con smaltimento si intende altresì lo scarico diretto autorizzato di residui nell'ambiente, con conseguente dispersione."

Il paragrafo 1 dell'articolo 5 si applica allo smaltimento e alla dispersione nell'ambiente di materiali atti a essere riciclati o riutilizzati, contaminati da sostanze radioattive derivanti da qualsiasi pratica soggetta all'obbligo della dichiarazione o dell'autorizzazione. Si applica inoltre allo smaltimento dei residui solidi contaminati da sostanze radioattive derivanti da tali pratiche in un deposito per residui non considerati radioattivi. In questo contesto la dispersione nell'ambiente di effluenti radioattivi è sempre soggetta ad autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti che possono decidere caso per caso.

Come per la dispersione di effluenti radioattivi nell'ambiente, l'esenzione dei materiali solidi dal controllo regolamentare è soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti. In questo ambito l'esenzione può essere autorizzata se sono soddisfatti i livelli di eliminazione prescritti nella legislazione nazionale o fissati dalle autorità competenti caso per caso. Tali livelli risulteranno dalla valutazione generale delle dosi individuali e collettive per le varie categorie di pratiche e categorie di materiali.

La Commissione proseguirà l'elaborazione degli orientamenti tecnici per la fissazione di livelli di eliminazione, con la consulenza del Gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM, che possano portare ad uno sviluppo armonizzato di questo concetto all'interno della Comunità. Come per le effettive procedure di autorizzazione, la responsabilità per l'applicazione del concetto di livelli di eliminazione appartiene esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri.

Nel 1988 la Commissione ha pubblicato una guida tecnica sui livelli di eliminazione per il riciclaggio di acciaio proveniente dallo smantellamento delle centrali nucleari chiuse definitivamente (Pubblicazione sulla radioprotezione n. 43). La Commissione, con l'ausilio del suddetto Gruppo di esperti, sta lavorando a una versione riveduta della guida tecnica, che sarà pubblicata come documento del Gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM.

DICHIARAZIONE 39/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 9: Limiti di dose per i lavoratori esposti

La Commissione considera l'articolo 9 un testo regolamentare coerente con le pertinenti raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) secondo cui (Pubblicazione dell'ICRP n. 60, paragrafo 166):

"L'[ICRP] raccomanda un limite di dose efficace di 20 mSv all'anno, calcolato come media nell'arco di cinque anni (100 mSv in 5 anni), con l'ulteriore disposizione che la dose efficace non superi i 50 mSv in un singolo anno. Il periodo di cinque anni dovrebbe essere definito dall'agenzia di regolamentazione, ad esempio come periodi distinti di cinque anni solari. L'[ICRP] non chiede che il periodo sia introdotto e poi applicato retroattivamente."

DICHIARAZIONE 40/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 42: Protezione del personale navigante

La questione della protezione del personale navigante sarà trattata nella guida tecnica menzionata in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2.

La guida tratterà in particolare la fissazione di eventuali criteri per il controllo dell'esposizione basati su altitudine, durata di volo e rotte, nonché sull'individuazione di valori di dose specifici oltre i quali debbano essere adottate misure di protezione.

DICHIARAZIONE 41/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 45: Stima delle dosi per la popolazione

La definizione di "gruppo di riferimento della popolazione" secondo il progetto di direttiva è la seguente:

"gruppo di riferimento della popolazione : gruppo comprendente individui la cui esposizione ad una sorgente è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti a detta sorgente".

Essa modifica la definizione corrispondente della direttiva del 1980 collegando il gruppo di riferimento a una sorgente determinata, in conformità con le raccomandazioni del 1990 dell'ICRP (paragrafo 186).

Sostanzialmente la definizione proposta è coerente con la definizione di gruppo critico data nel contesto delle norme fondamentali di sicurezza internazionali dell'AIEA, riportata in appresso.

"Gruppo critico: un gruppo di individui della popolazione ragionevolmente omogeneo rispetto all'esposizione a una determinata sorgente radioattiva e per una determinata via di esposizione e rappresentativo di individui che ricevono la dose equivalente o la dose efficace massima (a seconda dei casi) da una determinata sorgente attraverso una determinata via di esposizione".

Il concetto di gruppo di riferimento della popolazione è stato introdotto nella pratica di radioprotezione per individuare nell'ampia gamma di comportamenti degli individui della popolazione una serie di circostanze quali il periodo di permanenza in un determinato luogo, il tasso di ingestione di un determinato prodotto alimentare ecc., rispetto alle quali possa essere fatta una valutazione dell'esposizione a una sorgente specifica.

Le suddette definizioni di gruppo di riferimento e di gruppo critico implicano che le dosi per gli individui della popolazioni dovute alla sorgente in questione, tranne in casi eccezionali, saranno inferiori alle dosi per gli individui del gruppo di riferimento.

A questo proposito è importante esaminare la metodologia e le ipotesi utilizzate per valutare le dosi che possono essere ricevute dagli individui del gruppo di riferimento sia in circostanze normali che in caso di incidente. La Commissione sta studiando la questione con l'aiuto del Gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM, allo scopo di fissare un metodo di riferimento per giungere a:

- una valutazione preventiva della conformità con i livelli di dose stabiliti;
- una stima preventiva delle dosi;
- una verifica post factum delle dosi ricevute.

DICHIARAZIONE 42/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 50: Preparazione dell'intervento

Secondo le raccomandazioni dell'ICRP (Pubblicazione dell'ICRP n. 60, paragrafo 113):

"Ci sarà un livello di dose programmata oltre il quale, a causa di gravi effetti inevitabili, l'intervento sarà quasi sempre giustificato."

Si dovrebbe tener conto dell'obiettivo della suddetta raccomandazione al momento della fissazione dei livelli di intervento e dei piani di emergenza per situazioni in cui gli individui possono essere esposti a livelli di dose che producono gravi effetti inevitabili. La Commissione ha pubblicato una guida tecnica nel 1982 sui criteri per la limitazione dell'esposizione di individui della popolazione in caso di fughe accidentali di sostanze radioattive, elaborata con il sostegno del Gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM. Una versione aggiornata della guida tecnica è attualmente in preparazione.

DICHIARAZIONE 43/96

Dichiarazione della Commissione

Allegati II e III

I valori ed i rapporti stabiliti negli allegati II e III e le relative definizioni tecniche intendono riflettere i più recenti criteri scientifici internazionali in materia e saranno confermati dalla Commissione entro il giugno 1996, con il sostegno del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom. Nel caso in cui si renda necessaria una loro correzione, la Commissione presenta al Consiglio le proposte adeguate secondo le procedure previste dal trattato Euratom.

La Commissione tiene altresì conto di tutti gli sviluppi scientifici suscettibili di condizionare tali criteri e, se del caso, conformemente alle procedure previste dagli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, presenta al Consiglio proposte di modifica dell'insieme o di parte degli allegati II e III.

DICHIARAZIONE 44/96

Dichiarazione della Commissione

In generale

La Commissione si impegna ad elaborare una comunicazione concernente l'attuazione della direttiva, che aggiorni e sostituisca la comunicazione 85/C 347/03 (GU n. C 347 del 31 dicembre 1985).

La comunicazione sarà elaborata in stretta collaborazione con il Gruppo di esperti scientifici di cui all'articolo 31 del trattato EURATOM.

La comunicazione tratterà in particolare i temi qui elencati:

1. L'aumento dell'esposizione che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione (articolo 2, paragrafo 4).
2. La fissazione dei vincoli di dose (articolo 7).
3. I criteri per la formazione e l'autorizzazione di esperti qualificati (articoli 19, 20, 23, 38, ...).
4. I criteri per l'individuazione di attività lavorative che richiedono attenzione per quanto concerne l'esposizione a sorgenti di radiazioni naturali (articolo 40).

DICHIARAZIONE 45/96

Dichiarazione della delegazione austriaca

Dalle sue dichiarazioni su alcune disposizioni della direttiva si può evincere che la Commissione sta lavorando su una serie di guide tecniche (technical guide, technical guidance). Il contenuto di dette guide potrebbe essere di rilevanza essenziale ai fini del recepimento della direttiva particolare nel diritto nazionale. Onde evitare perdite di tempo all'atto del recepimento della direttiva, è necessario che la Commissione presenti quanto prima dette guide tecniche, anche in considerazione del fatto che il trattato di adesione accorda all'Austria un periodo transitorio sino alla fine del 1996 per adeguare le norme austriache in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Tale periodo transitorio è giustificato dal fatto che l'Austria intendeva ed intende tuttora adeguare le proprie norme in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti non alla direttiva 80/836/EURATOM, bensì direttamente alla direttiva particolare. Ciò presuppone tuttavia che la nuova normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti entri in vigore quanto prima e che siano presentati i relativi documenti esplicativi (guide tecniche).

DICHIARAZIONE 46/96

Dichiarazione della delegazione francese

La Francia desidera richiamare l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulle conclusioni della relazione pubblicata di recente dall'"Académie des Sciences française" che, in linea con una serie di altri recenti contributi scientifici, mette in discussione la base scientifica della riduzione dei limiti di dose stabiliti nella direttiva del 1980. Le scoperte nel campo della biologia cellulare e molecolare e in particolare i progressi nella comprensione dei meccanismi di riparazione del DNA e del relativo controllo, nonché le condizioni di cancerizzazione dei tessuti, nei prossimi anni potrebbero fornire informazioni tali da far nascere dubbi sull'analisi dei rischi delle dosi di radiazioni poco elevate e di conseguenza sulle attuali modifiche ai limiti di dose.

Onde consentire la rapida adozione della nuova direttiva sulle norme fondamentali, la Francia si è conformata all'opinione generale favorevole in particolare alla riduzione dei limiti di dose per i lavoratori e la popolazione al fine di allinearli su quelli raccomandati dall'ICRP nel 1990.

Tuttavia, nello spirito della dichiarazione della Commissione relativa agli allegati II e III, la Francia invita la Commissione a seguire da vicino i futuri sviluppi scientifici riguardanti gli effetti delle dosi poco elevate, onde tenerne conto nell'evoluzione della direttiva.

Inoltre, vista le divergenze fra gli scienziati nella valutazione delle informazioni relative agli effetti provocati sulla salute dall'esposizione alle radiazioni e dato il non trascurabile impatto della riduzione dei limiti di dose sulle politiche di protezione degli Stati membri, la Francia propone che la Commissione prenda l'iniziativa di presentare una proposta sulla valutazione scientifica dell'attività dell'ICRP.

DICHIARAZIONE 47/96

Dichiarazione della delegazione irlandese

Articolo 4

L'Irlanda ritiene che l'esame dei progetti prima della costruzione sia necessario ai fini della tutela della popolazione contro eventuali rischi potenziali derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

DICHIARAZIONE 48/96

Dichiarazione della delegazione irlandese

Articolo 5, paragrafo 2

L'Irlanda è contraria alle proposte incluse nell'articolo 5, paragrafo 2, nel quale si propone che gli Stati membri abbiano la facoltà di smaltire sostanze radioattive in deroga alle prescrizioni della direttiva, sempreché soddisfino i livelli di eliminazione fissati dalle autorità nazionali competenti. L'Irlanda è favorevole ad una soluzione per cui qualsiasi smaltimento di sostanze radioattive sia soggetto ad autorizzazione, a meno che i livelli di eliminazione in questione non siano stabiliti dall'Unione europea.

DICHIARAZIONE 49/96

Dichiarazione della delegazione irlandese

Articolo 44

L'Irlanda ritiene che, nella sua formulazione attuale, questo articolo si applichi solo alle pratiche elencate nell'articolo 4 che richiedono un'autorizzazione preventiva. L'Irlanda è dell'opinione che la direttiva debba coprire anche attività che sono soggette all'obbligo della dichiarazione.

DICHIARAZIONE 50/96

Dichiarazione della delegazione olandese

Articolo 1 e articolo 5, paragrafo 2

In riferimento all'articolo 1 (definizioni del livello di eliminazione e di sostanza radioattiva) e all'articolo 5, paragrafo 2, i Paesi Bassi restano dell'opinione che l'espressione "livello di eliminazione" sia utilizzata in modo non coerente nelle norme fondamentali di sicurezza proposte e che, quando si riferisce a ciò che si sarebbe dovuto chiamare livello di esclusione, il valore di 10 mSv all'anno per sostanza o pratica sia un valore troppo elevato per quello che in realtà è un livello de minimis.

DICHIARAZIONE 51/96

Dichiarazione delle delegazioni irlandese e olandese

Articoli 9 e 13

"Nel recepire la direttiva Euratom che fissa le norme fondamentali di sicurezza nelle rispettive legislazioni nazionali, l'Irlanda e i Paesi Bassi prescriveranno esplicitamente, per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, un limite massimo di dose efficace per i lavoratori esposti di 20 mSv all'anno e non autorizzeranno che esso sia calcolato come media nell'arco di cinque anni; per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 2, l'Irlanda ed i Paesi Bassi non autorizzeranno, neanche in situazioni speciali, un limite di dose efficace per gli individui della popolazione superiore a 1 mSv all'anno."

DICHIARAZIONE 52/96

"La Commissione conferma che é sua intenzione includere la sostanza attiva MECARBAM nel secondo elenco di sostanze attive ai fini dell'esame progressivo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE".

DICHIARAZIONE 53/96

"Il Consiglio e la Commissione osservano che l'analisi ed i rapporti delle prove per forate e disulfoton hanno permesso di stabilire una definizione soltanto per il totale dei sei componenti del residuo (cioè per la somma di forate e disulfoton, derivato ossigenato e rispettivi solfossidi e solfoni espressi in forate/disulfoton). Il Consiglio e la Commissione convengono che i dati su future prove relative a residui, forniti a sostegno di posizioni tuttora aperte nella presente direttiva, debbano analizzare e riportare il composto di base ed i rispettivi solfossidi e solfoni, separatamente dal derivato ossigenato e relativi solfossidi e solfoni, in modo da permettere una maggiore flessibilità nelle future valutazioni dei dati stessi."
